



news e informative

DECRETO DIGNITA': NOVITA' FISCALI E DECORRENZA

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 186 dell'11 agosto 2018, la legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018, noto come "Decreto dignità", il quale ha introdotto misure a contrasto del precariato, ma anche misure dal punto di vista fiscale, in vigore dal 14.07.2018.

Tra le misure a carattere fiscale introdotte dal suddetto decreto, si evidenziano le disposizioni in ambito di recupero dell'iper-ammortamento, del credito di imposta ricerca e sviluppo, dello spesometro e dello split payment.

IPER-AMMORTAMENTO

Per poter usufruire dell'agevolazione sui beni a elevato impatto tecnologico è oggi prevista una limitazione territoriale, i beni agevolabili devono infatti essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, aspetto che in precedenza non era stato oggetto di specifica regolamentazione. Inoltre è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione, prevedendo un recupero del beneficio ottenuto tramite iper-ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla stessa impresa). Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta, senza applicazione di sanzioni o interessi. Occorre distinguere due modalità di dismissione:

- se il bene viene ceduto o trasferito all'estero, l'agevolazione viene meno con effetto retroattivo;
- al contrario, qualora il bene venga ceduto o trasferito nel territorio dello Stato, la nuova previsione non opera e quindi non vi è alcuna necessità di restituire il bonus, ma semplicemente l'impresa cessa di beneficiarne per le quote eventualmente residue.

Poiché il recupero dell'agevolazione avviene "nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione", significa che una volta completato l'ammortamento agevolato, anche se il bene risulta ancora in funzione, non vi sarà alcuna conseguenza nel caso di cessione o trasferimento del bene all'estero. Tale nuova previsione riguarda i soli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 14.07.2018. Si specifica infine che, tale previsione di restituzione del beneficio, non si applica qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e possano quindi essere oggetto di temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio dello Stato; in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'art.1, comma 35 e 36 L. 205/2017, ovvero il bene originario viene sostituito con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga interconnesso. Tale disciplina che consente la sostituzione dei beni senza perdita del beneficio, viene quindi estesa anche alla fattispecie di delocalizzazione dei beni agevolati.

CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO



Con l'art. 3 del DL n. 145/2013, viene riconosciuto un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), le spese per le quali è possibile fruire del credito d'imposta sono quelle relative a competenze tecniche e privative industriali, relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale. Con l'art. 8 del cd. Decreto dignità viene previsto che non sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto dei beni immateriali di cui alla lett d) citata, i quali derivino da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale novità ha carattere retroattivo, risulta quindi applicabile dal periodo di imposta in corso al 14.07.2018, pertanto dal 2018. Inoltre, sempre l'art. 8 del citato Decreto dignità prevede che, i costi per l'acquisto dei suddetti beni immateriali rilevano ai fini del credito d'imposta solo se tali beni sono direttamente ed esclusivamente utilizzati nello svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili ai fini dell'ottenimento del beneficio.

SPESOMETRO

Con riferimento allo spesometro, di cui all'art. 21 del DL. N. 78/2010, il cd. Decreto dignità all'art. 11 comma 1, prevede che l'invio relativo al terzo trimestre 2018 va effettuato entro il 28.02.2019, anziché entro il 30.11.2018. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale e, per il 2017, il DL. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale; il DL. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Pertanto dal 2018, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere indifferentemente tra la periodicità trimestrale o semestrale.

L'art. 11 comma 2 del Decreto dignità citato, per i soggetti che optano per l'invio semestrale, specifica che i dati, di cui al primo semestre, andranno inviati entro il 30.09 ed i dati, di cui al secondo semestre, andranno inviati entro il 28.02.

Pertanto per l'esercizio 2018 si riporta il calendario della suddetta scadenza:

Spesometro	Date
Primo trimestre 2018	31.05.2018
Secondo trimestre 2018	01.10.2018
Primo semestre 2018	
Terzo trimestre 2018	28.02.2019
Quarto trimestre 2018	
Secondo semestre 2018	

SPLIT PAYMENT

Per quanto attiene lo split payment, l'art. 12, comma 1 del cd. Decreto dignità introduce il nuovo comma 1-sexies all'art. 17-ter del DPR n. 633/72, il quale prevede che lo split payment non trova applicazione ai



compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto/imposta, di cui all'art. 25 DPR 600/73. Tale nuova disposizione pertanto prevede l'esonero dallo split payment per le fatture emessa da parte dei lavoratori autonomi. Anche tale novità è applicabile alle fatture emesse in seguito al 14.07.2018. Per le fatture emesse sino al 14.07.2018, lo split payment continua ad applicarsi, ancorchè in tale data non sia stato effettuato il pagamento della fattura.

Brescia, 13 settembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it